



Città di Sassuolo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

N. 104 del 14/06/2022

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE SEDE DELLA CASA COMUNALE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ARTT. 140 E 143 C.P.C. AI FINI DEL DEPOSITO E NOTIFICA DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO E DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI.

L'anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di Giugno alle ore 15:00 nella Sala Giunta si è riunita la Giunta Comunale, i cui componenti in carica alla data odierna sono i signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
MENANI GIAN FRANCESCO	Sindaco	SI
LUCENTI ALESSANDRO	Vice Sindaco	SI
MALAGOLI MASSIMO	Assessore	NO
LIBERI UGO	Assessore	SI
BORGHI ALESSANDRA	Assessore	SI
RUFFALDI SAMANTA	Assessore	SI
RUGGERI SHARON	Assessore	NO
Presenti: 5		Assenti: 2

Assiste il Segretario Generale Martino Gregorio

Assume la Presidenza Menani Gian Francesco

Nella sua qualità di Sindaco e constatata la validità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto indicato.

INDIVIDUAZIONE SEDE DELLA CASA COMUNALE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ARTT. 140 E 143 C.P.C. AI FINI DEL DEPOSITO E NOTIFICA DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO E DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007), che testualmente recita ai commi 158, 159 e 160:

- *comma 158. “Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori”;*
- *comma 159. “I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità.”;*
- *comma 160. “Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell'ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.”;*

richiamato l'art. 140 c.p.c. il quale dispone che *“Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”;*

considerato che, attualmente, a tutti i fini di legge, per il Comune di Sassuolo la “Casa comunale” è stata fissata unicamente nella sede di Via Fenuzzi 5, Sassuolo;

vista la deliberazione del consiglio comunale n.6 del 28.3.2022 ad oggetto “approvazione dell'accordo di partenariato pubblico-pubblico tra Comune di Sassuolo e Spezia risorse spa, società in house providing dei Comuni di La Spezia e altri” con la quale il massimo organo comunale ha dato un chiaro indirizzo politico amministrativo nel voler apprendere e applicare il modello della società in house providing “Spezia Risorse Spa”;

considerato che:

- parte fondamentale del modello organizzativo della suddetta società è costituito dall'affidamento dei servizi di notifica per una società che gestisce contestualmente la notifica degli atti di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate locali del Comune di Sassuolo, da effettuarsi sul territorio comunale a mezzo di Messi comunali appositamente individuati, e la restante parte del territorio nazionale attraverso la notifica con il sistema postale;
- è in corso di affidamento il sopra citato servizio;
- l'ottimizzazione di tale Servizio richiede l'individuazione della "Casa Comunale" anche presso il Palazzo c.d. "Cvico 1" di via Caduti sul Lavoro, di proprietà comunale, e segnatamente nei locali del Servizio Entrate quale sede di deposito della notifica ex artt. 140 e 143 cpc degli specifici atti sopra menzionati, secondo il principio di buon andamento sancito dall'art.97 Cost. declinati anche nei criteri di economicità, di efficacia sia dall'art.1 c.1 Legge 241/90 che dall'art.2 c.1 del D.Lgs.165/01
- l'individuazione della "Casa Comunale" per il deposito degli atti come sopra meglio specificati, presso la sede coincidente con il Servizio che ha emesso i suddetti atti è funzionale anche alla necessità di dare una migliore risposta ai contribuenti debitori anche a mente dell'art.6 della Legge 212/2000 (c.d. Statuto del contribuente);

considerato, inoltre che i cittadini/contribuenti potranno avere presso la Sede del Servizio Entrate, più facilmente accessibile e dotata di ampio parcheggio rispetto alla sede storica, un unico punto di riferimento cui recarsi non solo per informazioni, disamina delle posizioni e dichiarazioni, ma anche per il ritiro degli atti di cui sopra; vista la Sentenza n. 22167/2019 nella quale, la Suprema Corte di Cassazione:

- afferma che *"Non è infatti inibito all'amministrazione comunale designare quali "case comunali" luoghi ulteriori ed anche plurimi rispetto al municipio; ed ove l'amministrazione si avvalga di tale facoltà, il luogo a tal fine designato sarà a tutti gli effetti di legge equipollente alla "casa comunale";*
- sancisce che *"l'espressione "casa del comune" presente nell'art. 140 c.p.c., così come l'espressione "casa comunale", che compare nell'art. 143 c.p.c., vadano intese come sinonimi di "municipio od altro luogo a tal fine designato dall'amministrazione comunale";*
- afferma che *"E' consentito quindi all'amministrazione comunale appaltare a soggetti privati l'esecuzione dei compiti del messo comunale";*

considerato che, anche il Consiglio di Stato in un proprio parere (*Cons. di Stato, sez. I, parere 22.1.2014 n. 196*) affermando che *"casa comunale può essere considerata qualsiasi struttura nella disponibilità giuridica del Comune, vincolata allo svolgimento di funzioni istituzionali"* ha avallato la prassi ormai diffusissima di molti comuni che hanno proceduto ad individuare, ai fini della celebrazione dei matrimoni civili, sedi comunali diverse da quella principale, scelta che, ad ogni evidenza, si fonda sui medesimi assunti di quelli sopra richiamati ai fini dell'individuazione della "Casa comunale" ai sensi dell'art.140 e 143 c.p.c.;

richiamata e fatta propria la citata sentenza n. 22167/2019 della Suprema Corte di Cassazione nella parte in cui sostiene che *"... Vero è che la suddetta norma (D.P.R. n. 396 del 2000, art. 3) e il suddetto parere del Consiglio di Stato avevano ad oggetto la "casa comunale" quale luogo di celebrazione del matrimonio. Ma se la legge consente la delocalizzazione – rispetto alla sede storica del municipio - della celebrazione del matrimonio civile, a maggior ragione dovrà ritenersi consentita la istituzione di "case comunali" alternative per il deposito degli atti notificati ai sensi dell'art. 140 c.p.c.: se così non fosse si perverrebbe all'assurdo, incoerente col tradizionale canone ermeneutico dell'a fortiori, per cui la legge richiederebbe oneri formali meno rigorosi per l'atto di preminente importanza sociale, giuridica e costituzionale (il matrimonio),*

mentre esigerebbe oneri formali ben maggiori, per il compimento di atti di minor rilievo (il deposito d'un verbale di accertamento d'una contravvenzione stradale, non potuto consegnare al destinatario della notifica)";

richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 20/12/2021, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 20/12/2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024, con i relativi allegati e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 269 del 28/12/2021 con la quale l'organo esecutivo, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione e delle performances (P.E.G. e P.D.P.) 2022-2024 ed ha assegnato ai dirigenti responsabili dei servizi le dotazioni necessarie al raggiungimento dei programmi e degli obiettivi e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 14 del 26/04/2022 con la quale è stato approvato il Rendiconto della Gestione dell'esercizio finanziario 2021;

visto il parere favorevole del Segretario Generale, espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.267/2000 e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000;

considerato che, comportando il presente atto riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente il suddetto Direttore del Settore III esprime anche il parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;

all'unanimità dei voti resi per appello nominale ed accertati nei modi di legge

DELIBERA

1. di individuare quale "Casa Comunale", oltre alla sede Municipale di via Fenuzzi 5, anche il palazzo "Civico 1" di proprietà comunale e segnatamente i locali del Servizio Entrate sito in in Via Caduti sul Lavoro 1;
2. di dare atto che, a far data dal 20/06/2022, la "Casa Comunale" presso il Servizio Entrate è tale ai soli fini del deposito degli atti di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali del Comune di Sassuolo notificate ai sensi degli artt.140 e 143 C.p.c;
3. di dare informazione alla cittadinanza, in merito a quanto sopra, mediante espressa indicazione sull'avviso di deposito degli atti e con le eventuali ulteriori modalità ritenute più idonee da parte del direttore responsabile del Servizio Entrate;
4. di disporre che la presente Deliberazione venga comunicata, contestualmente all'affissione, ai capigruppo consiliari, a norma dell'art. 125, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;

ed inoltre, stante l'urgenza dell'atto, con ulteriore votazione espressa in forma palese nei modi di legge

DELIBERA

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza di procedere.



Città di Sassuolo

Deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 14/06/2022

della quale si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto in firma digitale.

Il Sindaco
Menani Gian Francesco

Atto firmato digitalmente

Il Segretario Generale
Martino Gregorio

Atto firmato digitalmente
